



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 settembre 2008 (16.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0082 (COD)**

**11968/2/08
REV 2**

**EF 45
ECOFIN 303
JUSTCIV 148
CODEC 987**

NOTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Com: 8646/08 EF 25 ECOFIN 143 JUSTCIV 75 CODEC 491

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti - Compromesso riveduto della presidenza

Si allega per le delegazioni il progetto di testo della direttiva in oggetto riveduto in seguito all'esame del Gruppo del 14 luglio e alle successive osservazioni formulate dagli Stati membri.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione (8646/08) sono indicate in grassetto sottolineato, le parti soppresse con [...].

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli⁵ ha creato un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e di netting, nonché l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri.

¹ GU C ... del ... pag. ...

² GU C ... del ... pag. ...

³ GU C ... del ... pag. ...

⁴ GU C ... del ... pag. ...

⁵ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

- (2) La relazione di valutazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli⁶ ha concluso che nel complesso la direttiva 98/26/CE sta funzionando correttamente. Essa ha sottolineato il fatto che potrebbero essere in atto alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e ha anche concluso che vi è necessità di chiarire e semplificare la direttiva 98/26/CE.
- (3) Il principale cambiamento, tuttavia, è il crescente numero di connessioni tra i sistemi che all'epoca dell'elaborazione della direttiva 98/26/CE operavano quasi esclusivamente su base nazionale e indipendente. Si tratta di un cambiamento dovuto alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE⁷ del Consiglio, e al codice di condotta europeo per la compensazione e il regolamento⁸. Al fine di adeguarsi a detti sviluppi, occorre chiarire il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema.
- (4) La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria⁹ ha creato un quadro giuridico comunitario uniforme per l'uso (transfrontaliero) delle garanzie finanziarie e pertanto ha abolito la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia.

⁶ COM(2005) 657 definitivo/2 del 4.7.2006.

⁷ GU L 149 del 30.10.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

⁸ http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/code/code_en.pdf.

⁹ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

- (5) Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di ammettere i crediti tra le tipologie idonee di garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema a decorrere dal 1° gennaio 2007, e al fine di massimizzarne l'impatto economico, la Banca centrale europea ha raccomandato un'estensione dell'ambito giuridico della direttiva 2002/47/CE. La relazione di valutazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria¹⁰ ha affrontato la questione, condividendo il parere della Banca centrale europea. L'uso dei crediti amplierà il pool di garanzie disponibili e l'armonizzazione delle disposizioni della direttiva 2002/47/CE contribuirebbe ulteriormente a creare condizioni di parità tra gli enti creditizi in tutti gli Stati membri. Se l'uso dei crediti come garanzia venisse ulteriormente facilitato, i consumatori/debitori ne beneficerebbero anch'essi, dato che l'uso dei crediti come garanzia potrebbe in ultima analisi portare ad una maggiore concorrenza e ad una migliore disponibilità di crediti.
- (6) Per facilitare l'uso dei crediti, è importante abolire o proibire eventuali norme amministrative, quali gli obblighi di notificazione e di registrazione, che renderebbero impossibile la cessione dei crediti. Analogamente, per non compromettere la posizione del beneficiario della garanzia, i debitori devono poter rinunciare ai loro diritti di compensazione nei confronti dei creditori. La stessa regola deve applicarsi all'esigenza di introdurre la possibilità per il debitore di rinunciare alle norme sul segreto bancario, dato che in caso contrario, il beneficiario della garanzia non disporrebbe di informazioni sufficienti per valutare adeguatamente il valore dei crediti sottostanti. Le presenti disposizioni fanno salva la direttiva **[...] 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.**
- (7) Gli Stati membri non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/47/CE di non concedere al beneficiario della garanzia il diritto di appropriazione. La disposizione viene pertanto abrogata.
- (8) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 98/26/CE e la direttiva 2002/47/CE.

¹⁰ COM(2006) 833 definitivo del 20.12.2006.

(8bis) Il Consiglio, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifica della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

0a) È soppresso il considerando 8.

0b) Sono aggiunti i seguenti considerando:

"(24) Nel caso dei sistemi interoperabili, una mancanza di coordinamento sulle norme riguardanti il momento di immissione/irrevocabilità può esporre i partecipanti di un sistema, e persino lo stesso operatore del sistema, alle conseguenze indirette di un guasto nell'altro sistema. Per limitare i rischi sistemici è auspicabile prevedere che gli operatori di sistemi interoperabili coordinino le regole sul momento di immissione/irrevocabilità nei sistemi da essi gestiti.

(25) L'accordo concluso tra sistemi interoperabili non può essere considerato un sistema.

(26) Un partecipante indiretto è considerato un partecipante in ragione del rischio sistemico; ciò non limita la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema.

(27) È introdotta la nozione di 'giorno lavorativo' per coprire il regolamento sia diurno che notturno e includere così tutti gli eventi che si verificano durante il ciclo economico di un sistema."

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) Alla lettera a), la parola "ecu" è sostituita dalla parola "euro".

b) Alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"- alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea connesse con le loro funzioni di banche centrali."

2) L'articolo 2 è così modificato:

a0) Alla lettera a), il primo trattino è sostituito dal seguente:

"- fra tre o più partecipanti, senza contare l'operatore di tale sistema, un eventuale agente di regolamento, un'eventuale controparte centrale, un'eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, con regole comuni e accordi standardizzati per la compensazione (attraverso una controparte centrale o meno) o per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti,"

a) Alla lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

" - un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, inclusi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva, o

- un'impresa d'investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, esclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva, o"

b) Alla lettera f), i termini:

"partecipante: un ente, una controparte centrale, una stanza di compensazione o un agente di regolamento."

sono sostituiti dai seguenti:

"partecipante: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza [...] di compensazione **o un operatore del sistema.**"

e i termini:

"e a condizione che il partecipante indiretto sia conosciuto dal sistema"

sono soppressi dal terzo comma.

La lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) "partecipante indiretto": l'ente, la controparte centrale, l'agente di regolamento, la stanza [...] di compensazione o **l'operatore del sistema** avente un rapporto contrattuale con un [...] partecipante al sistema, il quale esegua ordini di trasferimento che consentono al partecipante indiretto di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema, **a condizione, tuttavia, che il partecipante indiretto sia conosciuto dall'operatore del sistema;**"

c) La lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) "titoli": tutti gli strumenti di cui alla sezione C dell'allegato 1 della direttiva 2004/39/CE;"

(c1) Alla lettera i), il primo trattino è sostituito dal seguente:

"- ogni istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio, di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero ogni istruzione che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento, in base alle regole di tale sistema, ovvero"

(c2) La lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) "conto di regolamento": conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi e/o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema;"

d) La lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) "garanzia in titoli": tutte le attività realizzabili, compresa [...], **senza limitazioni, la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 2002/47/CE**, fornite sotto forma di pegno (compreso il contante sotto forma di pegno), di operazioni pronti contro termine o contratti simili o sotto altra forma, al fine di garantire diritti e obblighi che potrebbero sorgere in relazione ad un sistema, ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca centrale europea;"

e) Sono aggiunte le lettere seguenti:

"[...] n) "sistemi interoperabili": due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l'esecuzione intersistema di ordini di trasferimento;

o) "operatore del sistema": il soggetto **[...] giuridicamente responsabile** della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente del regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione".

3) L'articolo 3 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e **opponibili ai terzi**, anche in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante [...], purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi **nel** sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. **Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti di un operatore del sistema che non è un partecipante.**

Qualora [...] gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d'insolvenza e siano eseguiti entro il giorno lavorativo, come definito dalle regole del sistema, in cui avviene l'apertura della procedura, essi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi soltanto qualora [...] l'operatore del sistema dimostri che, **nel momento in cui tali ordini di trasferimento sono diventati irrevocabili**, non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'apertura della procedura d'insolvenza."

b) È aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Nel caso dei sistemi interoperabili, detti sistemi stabiliscono **nelle** proprie regole interne [...] **il** momento di immissione nel sistema, **in modo da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole del sistema in questione**, le regole interne del sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile."

3 bis) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Gli Stati membri possono disporre che l'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema (o in un sistema interoperabile) nel giorno lavorativo di apertura della procedura. Inoltre gli Stati membri possono disporre che una facilitazione di credito del partecipante riguardante il sistema possa essere utilizzata a fronte di una garanzia in titoli in essere e disponibile per soddisfare gli obblighi di tale partecipante nei confronti del sistema (o di un sistema interoperabile)."

4) All'articolo 5, è aggiunto il comma seguente:

"Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole interne [...] il momento di irrevocabilità, in modo da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole del sistema in questione, le regole interne del sistema sul momento di irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile."

4 bis) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Una procedura d'insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante inseriti da o connessi con la sua partecipazione ad un sistema prima del momento di apertura della procedura stessa a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. Ciò si applica anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non è un partecipante."

5) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I diritti di un operatore del sistema o di un partecipante alla garanzia in titoli fornita loro in relazione ad un sistema o a qualsiasi sistema interoperabile e il diritto delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea ad una garanzia in titoli loro fornita non sono pregiudicati dall'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di:

- i) un partecipante (al sistema in questione o ad un sistema interoperabile);

- ii) un operatore di un sistema interoperabile che non è un partecipante;

- iii) una controparte di banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea;
o

- iv) qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia in titoli.

La garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti."

5 bis) L'articolo 9, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui i titoli (compresi i diritti sui titoli) sono forniti come garanzia a partecipanti e/o alle banche centrali degli Stati membri o alla futura Banca centrale europea di cui al paragrafo 1 e il loro diritto (o il diritto di un intestatario, agente o terzo che agiscono per conto di costoro) sui titoli è legalmente registrato in un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato situato in uno Stato membro, la determinazione dei diritti di tali enti come detentori dei titoli costituiti in garanzia è disciplinata dalla legge di detto Stato membro."

6) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nel campo di applicazione della presente direttiva e li notificano alla Commissione; essi informano la Commissione circa le autorità designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

L'operatore del sistema comunica allo Stato membro la cui legge è applicabile i partecipanti al sistema, compresi eventuali partecipanti indiretti, nonché qualsiasi cambiamento successivo.

In aggiunta alla comunicazione di cui al secondo comma gli Stati membri possono sottoporre i sistemi soggetti alla loro giurisdizione a un controllo o a una autorizzazione.

Chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un ente informazioni sui sistemi cui esso partecipa nonché sulle regole fondamentali che disciplinano il funzionamento di tali sistemi.

2. Un sistema designato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva continua ad essere designato ai fini della presente direttiva, con le relative modifiche.

Un ordine di trasferimento inserito in un sistema prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, ma regolato dopo tale data, è un ordine di trasferimento ai fini della direttiva modificata."

Articolo 2

Modifica della direttiva 2002/47/CE

La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

0) Il considerando 20 è sostituito dal seguente:

"(20) La presente direttiva non pregiudica l'operatività e gli effetti dei termini contrattuali degli strumenti finanziari o dei crediti forniti come garanzia finanziaria, quali i diritti e le obbligazioni e altre condizioni previsti nel regolamento di emissione di tali strumenti, ed ogni altro diritto, obbligazione e condizione che si applicano tra emittenti e detentori di tali strumenti o tra il debitore ed il creditore di tali crediti."

0 bis) È aggiunto il seguente considerando:

"(23) La direttiva riguardante i contratti di garanzia finanziaria non incide sul diritto degli Stati membri di imporre regole per assicurare l'efficacia dei contratti di garanzia finanziaria nei confronti di terzi per quanto riguarda i crediti."

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

"b) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, Banche multilaterali di sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea degli investimenti;"

b) Al paragrafo 2, lettera c), il testo dei punti da i) a iv) è sostituito dal seguente:

"i) enti creditizi, come definiti dall'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva;

ii) un'impresa d'investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

iii) enti finanziari, come definiti dall'articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE;

iv) imprese di assicurazione, come definite dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio e dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;"

c) Il testo del paragrafo 4, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"a) La garanzia finanziaria da fornire deve consistere in contante, strumenti finanziari o crediti [...]."

c bis) Al paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

"c) Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i crediti per i quali il debitore è un consumatore come definito all'articolo 3, lettera a) della direttiva 2008/48/CE, ovvero una microimpresa, una piccola o media impresa come definita all'articolo 1 ed all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, ovvero i crediti che non sono stati creati in un contesto professionale, salvo i casi in cui il beneficiario o il datore della garanzia di tali crediti siano enti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)."

d) Al paragrafo 5, dopo il secondo comma, sono aggiunte le frasi seguenti:

"Per i crediti, l'inserimento nell'elenco dei crediti presentato per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente [...] al beneficiario della garanzia è sufficiente ad [...] **individuare il credito ed a provare la fornitura** del credito portato in garanzia **finanziaria tra le parti.**

Fatto salvo il precedente comma, gli Stati membri possono disporre che l'inserimento in un elenco dei crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, sia anch'esso sufficiente per individuare il credito e per provare la fornitura del credito portato in garanzia finanziaria nei confronti del debitore e/o di terzi."

[...]

2) L'articolo 2 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) Le lettere **b) e c) sono** sostituite dalle seguenti:

"b) "contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà": un contratto, inclusi i contratti di pronti contro termine, in forza del quale il datore della garanzia finanziaria trasferisce la piena proprietà, o la piena titolarità, della garanzia finanziaria al beneficiario di quest'ultima allo scopo di assicurare l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite o di assisterle in altro modo;"

c) " contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale": un contratto in forza del quale il datore della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna conservando la [...] proprietà di quest'ultima quando il diritto di garanzia è costituito;"

ii) È aggiunta la lettera seguente:

"o) "crediti": crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito."

- b) Al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il diritto di sostituzione o di ritiro dell'eccesso di garanzia finanziaria a favore del datore della garanzia, o nel caso dei crediti, di raccogliere i proventi fino a ulteriore comunicazione, non pregiudica la fornitura della garanzia finanziaria al beneficiario della garanzia di cui alla presente direttiva."

- 3) L'articolo 3 è così modificato:

- a) Al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 5, quando i crediti vengono forniti come garanzia finanziaria, gli Stati membri non impongono che la **loro** creazione, validità, **perfezionamento, priorità, applicabilità** o ammissibilità come prova [...] sia dipendente da atti formali quali la registrazione o la notificazione al debitore del credito fornito come garanzia. **Gli Stati membri possono tuttavia esigere l'esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e dell'applicabilità nei confronti del debitore e/o dei terzi.**"

- b) È aggiunto il paragrafo seguente [...]:

"3. **Fatti salvi la direttiva 93/13/CEE e le disposizioni nazionali relative alle clausole abusive,** gli Stati membri assicurano che i debitori dei crediti possano rinunciare in modo valido, per iscritto o con altro mezzo giuridicamente equivalente:

i) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia; e

ii) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come garanzia finanziaria."

[...]

4) L'articolo 4 [...] è modificato come segue:

a bis) Al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"c) crediti, tramite vendita o appropriazione e tramite compensazione con le obbligazioni finanziarie garantite o estinzione delle stesse."

a ter) Al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) le parti si sono accordate sulla valutazione degli strumenti finanziari nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale."

a quater) Il paragrafo 3 è soppresso.

4 bis) All'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Il presente articolo non si applica ai crediti."

4 ter) Il seguente articolo è aggiunto dopo l'articolo 9:

"Articolo 9 bis

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori."

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, [...] **18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni [...].

Essi applicano tali disposizioni **[...]6 mesi dopo la data di cui al comma precedente**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente